

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1991

che istituisce un'azione specifica di sostegno alla pesca del merlano nel Mare del Nord

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(91/258/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando che la pesca del merlano nel Mare del Nord è attualmente una pesca mista, comprendente in particolare il merluzzo bianco e l'eglefino;

considerando che, alla luce di tale situazione, un'azione specifica mirante a esplorare la possibilità di pesca diretta del merlano, al fine di ridurre le catture accessorie, specialmente quelle di merluzzo bianco e di eglefino, contribuirebbe a realizzare l'equilibrio tra le risorse aliutiche e la flotta da pesca;

considerando che questa azione è intesa a promuovere la cattura di merlano da destinare al consumo umano;

considerando che i risultati prevedibili di tale azione potrebbe essere applicati in tutto il Mare del Nord e costituire un elemento importante per l'ulteriore sviluppo della politica comune della pesca;

considerando che detta azione rientra nel campo d'applicazione del titolo X del regolamento (CEE) n. 4028/86;

considerando che la Comunità dovrebbe concedere un contributo finanziario per l'azione di cui trattasi;

considerando che è necessario fissare le condizioni generali per tale azione e i termini entro cui verrà fornito il contributo finanziario comunitario;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituita un'azione specifica per la pesca diretta nel Mare del Nord di merlano destinato al consumo umano.

2. Tale azione prevede due fasi, dal 1° marzo al 30 giugno 1991 (prima fase) e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991 (seconda fase).

La seconda fase verrà avviata soltanto qualora la prima fase abbia avuto conclusione positiva, valutata dalla Commissione sulla base di una relazione trasmessa dalle autorità danesi.

3. I particolari dell'azione sono illustrati nell'allegato I.

Articolo 2

La Commissione fornisce un contributo finanziario per l'azione istituita all'articolo 1. Tale contributo è costituito da una sovvenzione in conto capitale non superiore al 70 % delle spese imputabili per la prima fase e, qualora venga avviata la seconda fase, non superiore al 60 % del costo imputabile dell'intera misura, comprendente la prima e la seconda fase.

Il contributo complessivo non può pertanto superare l'importo di 594 510 ecu.

La concessione del contributo finanziario è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato 2.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.⁽²⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.

ALLEGATO I

AZIONE SPECIFICA DI SOSTEGNO ALLA PESCA DEL MERLANO NEL MARE DEL NORD

1. Finalità

Raccolta d'informazioni sulla possibilità di pesca diretta di merlano destinato al consumo umano, al fine di ridurre le catture accessorie, in particolare di merluzzo bianco e di eglefino.

2. Zona geografica

Mare del Nord.

3. Calendario

Azione articolata in due fasi:

— fase I: 1. 3 - 30. 6. 1991,

— fase II: 1. 7 - 31. 12. 1991.

4. Azioni previste

a) Programma sperimentale

Circa 1 560 pescate in un periodo di 390 giornate di pesca, utilizzando maglie di dimensioni diverse (90 mm, 70 mm e 32 mm).

b) Varie

L'azione specifica prevede tre tipi di misure:

— indennità compensativa giornaliera per peschereccio;

— modifica degli attrezzi da pesca;

— attività di supervisione.

c) Supervisione

È competente per la supervisione dell'azione specifica l'Istituto danese per la pesca e la ricerca marina (Difmar), che si avvarrà della collaborazione d'istituti di ricerca marina di altri Stati membri. La Commissione non si assume i relativi eventuali oneri supplementari.

Al termine della prima fase, le autorità danesi trasmettono alla Commissione una relazione sui risultati della medesima.

Qualora si proceda alla seconda fase, esse trasmettono una relazione definitiva sull'intera azione.

Esaminata la relazione, la Commissione la mette a disposizione degli altri Stati membri in sede di comitato permanente per le strutture della pesca.

5. Previsioni finanziarie

Operazione	Prima fase (1. 3 — 30. 6. 1991)			Seconda fase (1. 7 — 31. 12. 1991)	Azione completa		
	Costi imputabili	Contributo comunitario		Costi imputabili	Costi imputabili	Contributo comunitario	
	ECU	ECU	%	ECU	ECU	ECU	%
1. Compensazione ai pescatori	380 375	266 262	70	380 375	760 750	456 450	60
2. Modifica degli attrezzi di pesca	25 350	17 745	70	25 350	50 700	30 420	60
3. Supervisione							
3.1. Partecipazione alle bordate	69 725	48 807	70	69 725	139 450	83 670	60
3.2. Trasferte	8 875	6 212	70	8 875	17 750	10 650	60
3.3. Analisi dei dati	11 100	7 770	70	11 100	22 200	13 320	60
Totale	495 425	346 796	70	495 425	990 850	594 510	60

*ALLEGATO II***CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO**

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione, in appresso denominato « contributo », è concesso per le operazioni specificate nell'allegato I, in appresso denominate « operazioni ».
 2. Il finanziamento delle spese non ammissibili al contributo compete alle autorità nazionali.
 3. Il contributo non è concesso qualora le operazioni non vengano completate entro le scadenze specificate nell'allegato I.
 4. Il contributo viene erogato dopo il completamento della prima fase ; eventualmente, viene effettuato un secondo pagamento dopo il completamento della seconda fase, previa presentazione, verifica e approvazione di una nota particolareggiata delle spese effettuate.
 5. Le autorità competenti per l'azione provvedono affinché tutte le necessarie informazioni complementari (dossier, documenti finanziari, ecc.) siano tenute a disposizione della Commissione per eventuali ispezioni.
 6. Ogni pubblicità relativa alle operazioni deve indicare chiaramente la partecipazione finanziaria della Comunità.
 7. Qualora non vengano rispettate le condizioni di cui sopra, la Commissione può decidere di sospendere, ridurre o annullare il contributo, nonché di chiedere il rimborso di importi già erogati. Tale decisione può essere presa soltanto dopo aver dato al beneficiario la possibilità di trasmettere le sue osservazioni entro un termine fissato dalla Commissione.
-